# Regolamento riunioni Collegio Docenti
# Delibera del Collegio docenti n. 50 del 13/10/2025

Riferimento legislativo:
**Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297** "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado".

**Art. 1 – Composizione**
Il Collegio è composto da tutti i docenti in servizio a tempo determinato e indeterminato alla data della riunione e dal Dirigente Scolastico che lo presiede. Il Collegio dei Docenti costituisce nel suo seno dipartimenti. Gli estranei non possono partecipare alle sedute del Collegio dei Docenti. È consentito l'intervento di esperti esterni incaricati dall'Istituto con funzioni relative a consulenze e servizi; è inoltre prevista la partecipazione alle sedute da parte di eventuali tirocinanti nella scuola.

**Art. 2 – Competenze**
Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico, educativo e formativo dell'istituto, nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente. Elabora il P.T.O.F. e cura la programmazione dell'azione educativo-didattico, anche ai fini di adeguare i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più idoneo alla tipologia e ai ritmi di apprendimento di ciascun allievo.
Inoltre:
- Formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione delle classi, per l'assegnazione dei docenti alle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, per l'utilizzo ottimale degli spazi didattici, tenendo conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;
- Valuta periodicamente l'andamento complessivo delle attività didattiche per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmatici, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento del servizio;
- Provvede all'adozione dei libri di testo, alla scelta dei sussidi didattici, sentiti i consigli di classe e i gruppi disciplinari, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto;
- Adotta e promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione e i progetti didattici;
- Delibera l'eventuale iscrizione per la terza volta di uno studente alla stessa classe, sentito il parere del Consiglio di classe;
- Promuove e delibera iniziative di aggiornamento per i docenti dell'istituto;
- Approva, anche su proposta dei Consigli di classe interessati, le misure più opportune per le iniziative di recupero e sostegno;
- Ratifica i regolamenti dei laboratori e ne vota le eventuali modifiche;
- Delibera sulle proposte di sospensione e/o sostituzione con altra attività diversa dalla normale attività didattica.

**Art. 3 – Presidenza**
Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico.
In seno al Collegio il Presidente svolge le seguenti funzioni:
- Formula l'ordine del giorno, esaminate le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli altri organi collegiali della scuola;
- Convoca e presiede il Collegio;
- Affida le funzioni di Segretario del Collegio ad un membro dello stesso;
- Accerta il numero legale dei presenti;
- Apre la seduta;

- Riconosce il diritto d'intervento ad ogni docente e ha la facoltà di togliere la parola per validi e giustificati motivi;
- Garantisce l'ordinato sviluppo del dibattito;
- Garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni legislative;
- Garantisce che le deliberazioni siano assunte nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e del presente Regolamento;
- Chiude la discussione allorché ritiene essere stata esauriente;
- Fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;
- Designa i relatori degli argomenti posti all'o.d.g. qualora si rendano necessari;
- Attua tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la piena realizzazione dei compiti propri del Collegio;
- Ha facoltà di allontanare dall'aula chiunque metta in atto comportamenti che compromettano la regolarità dei lavori o che ledano la dignità e il rispetto di altri membri;
- Ha facoltà di sospendere la seduta qualora ne ravvisi la necessità per il corretto andamento dei lavori;
- Autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Collegio.

**Art. 4 – Validità della seduta e dell'organo**

Il numero legale per la validità della seduta del Collegio è la metà più uno dei docenti in servizio.
Il numero legale deve esistere anche al momento della votazione.

**Art. 5 – Convocazione**

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico.

a. La convocazione deve essere predisposta, di norma, almeno 5 giorni prima rispetto alla data della riunione.
b. Qualora il Presidente dell'organo – il Dirigente scolastico – ravvisi le circostanze di urgenza, la convocazione straordinaria deve essere adeguatamente motivata ed effettuata anche entro le 24 ore. Durante lo svolgimento della seduta straordinaria non si approva il verbale della seduta precedente, che invece verrà sottoposto ad approvazione nella prima seduta ordinaria utile unitamente al verbale della seduta straordinaria.
c. La convocazione, in circostanze ordinarie, viene effettuata con comunicazione di posta elettronica ordinaria diretta ai singoli membri dell'Organo e mediante pubblicazione della circolare di convocazione nel sito della scuola.
d. L'atto della convocazione deve indicare l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora di inizio e di conclusione e il luogo della riunione. Nel caso si giungesse all'orario della conclusione senza avere esaurito la trattazione dei punti all'o.d.g. sarà cura del Presidente dell'organo chiedere al Collegio la continuazione fino ad esaurimento dei punti da trattare ovvero l'aggiornamento a seduta successiva; in tal caso, la seduta successiva sarà di carattere ordinario.
e. Le sedute del Collegio devono essere convocate in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
f. I componenti del collegio hanno diritto di conoscere in tempi congrui prima della seduta regolarmente convocata i documenti relativi agli atti di delibera e di pronunciamento dei pareri attraverso RE.

**Art. 6 – Ordine del giorno**

a. L'ordine del giorno viene redatto dal Presidente. Possono essere apposte integrazioni all'ordine del giorno su richiesta del presidente, previa approvazione da parte di almeno 1/3 del Collegio.
b. I membri dell'organo (in numero pari almeno a 1/3 dello stesso) hanno facoltà di richiedere al Presidente, nel corso di una seduta, l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno per la seduta successiva. Il Presidente ha facoltà di non accogliere la richiesta qualora gli argomenti esulino dalle competenze dell'Organo, dando motivazione del mancato accoglimento.
c. In caso di accoglimento dell'inserimento di punti all'o.d.g. da parte del Presidente per la seduta successiva, l'approvazione deve essere votata da tutti i componenti all'unanimità.

**Art. 7 – Discussione**

a. Il Presidente mette in discussione i punti all'o.d.g. così come sono stati elencati nella convocazione.
b. La discussione di ogni punto all'o.d.g. è aperta da una relazione del Presidente o da un docente designato.
c. Ciascun membro può intervenire una vota sul medesimo punto oggetto di delibera.
d. Ogni intervento successivo alla presentazione del punto all'o.d.g. deve ispirarsi ai criteri di sinteticità e democrazia, al fine di favorire la più ampia partecipazione alla discussione stessa.
d. Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando sono esauriti gli interventi.

**Art. 8 – Verbalizzazione**

a. Di ogni riunione del Collegio dei docenti viene redatto il processo verbale a cura del segretario dell'Organo.
b. Il verbale deve essere chiaro, veritiero con la trascrizione sintetica del dibattito relativo alle materie da trattare. Se un membro dell'Organo desidera che le proprie dichiarazioni siano riportate testualmente a verbale deve chiederlo espressamente al Presidente e consegnare testo scritto della dichiarazione da verbalizzare.
c. Il verbale viene letto e approvato nella seduta immediatamente successiva.
d. In caso di richiesta di modifiche e/o integrazioni al verbale, il Presidente sottopone tale richiesta all'esame collegiale. Se il collegio approva all'unanimità nel verbale saranno riportate le richieste di modifiche e/o integrazioni e l'esito della relativa votazione. Il Presidente mette ai voti l'intero verbale come modificato e/o integrato.
e. I verbali degli OO.CC sono conservati presso l'Ufficio del Direttore dei servizi generali amministrativi in appositi registri a pagine numerate.
f. I componenti dell'organo possono prendere visione della bozza di verbale presso l'Ufficio del D.S.G.A. a partire dal decimo giorno successivo alla seduta.

**Art. 9 – Votazione**

a. La votazione si intende espressa attraverso le seguenti forme: alzata di mano; appello nominale/voto palese; scheda/voto segreto. La votazione si esprime di norma con il sistema dell'alzata di mano, ma il Presidente può chiedere la votazione per appello nominale qualora ne ravvisi la necessità. Nello specifico, la votazione si esprimerà in: Favorevole, Contrario o Astenuto. Lo strumento della votazione segreta è usato solo in riferimento alle persone e, in caso di parità, prevale il docente più anziano d'età.
b. Se su un singolo argomento su cui deliberare esiste una sola proposta, viene votata la singola proposta, che risulta approvata se ottiene la maggioranza semplice dei voti. Se su un singolo argomento esistono due o più proposte, il Presidente mette ai voti le proposte e risulta approvata quella che ottiene più voti (si vota a favore di una sola proposta).
c. Conclusa la votazione, che non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri componenti, il Presidente proclama immediatamente il risultato. I punti trattati e votati non potranno più essere ammessi alla discussione.

**Art. 10 – Deliberazioni**

a. Le deliberazioni dell'Organo sono assunte a maggioranza relativa dei voti validamente espressi con la prevalenza, in caso di parità, del voto del Presidente.
b. La deliberazione collegiale è immediatamente esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni e non dalla seduta successiva, quando viene approvato il verbale o redatto materialmente il provvedimento, in quanto la volontà dell'organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa.

**Art. 11 – Svolgimento a distanza delle sedute dei dipartimenti disciplinari**

Qualora per qualsiasi motivo il Dirigente scolastico lo ritenga opportuno, lo svolgimento delle sedute degli organi dipartimentali- in quanto non deliberanti - possano svolgersi in modalità a distanza seguendo le sotto indicate disposizioni:

a. Le riunioni devono svolgersi in video/audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettono, al contempo:
   - accesso attraverso mail istituzionale;
   - la percezione diretta, visiva e uditiva dei partecipanti;
   - l'identificazione dei partecipanti (videocamera accesa per tutta la durata).
b. Gli strumenti a distanza, devono assicurare:
   - la responsabilità della riservatezza della seduta e del relativo segreto d'ufficio;
   - il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
   - la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica istituzionale;
   - la sicurezza dei dati e delle informazioni.
c. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicura il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (ad es. uso di cuffie personali).
d. Validità seduta e materie per le riunioni dipartimentali in modalità telematica
   - L'adunanza telematica può essere utilizzata dai singoli dipartimenti, all'interno del piano annuale delle attività, solamente per operare in gruppi di lavoro sulle materie che saranno oggetto di delibera del Collegio docenti
   - La convocazione delle adunanze dipartimentali in modalità telematica deve essere inviata, a cura del coordinatore del Dipartimento, a tutti i componenti dell'organo almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, tramite posta elettronica istituzionale previa comunicazione al Dirigente scolastico.

**Art. 12 – Validità**

Il presente *Regolamento* entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte del Collegio dei Docenti.

**Art. 13 – Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente *Regolamento*, si rinvia alle disposizioni normative vigenti.